

Illegittimo in parte il Piano faunistico venatorio regionale per carenza di istruttoria e di motivazione in ordine all'omessa individuazione di altri valichi regionali interessati da rotte migratorie

T.A.R. Veneto, Sez. IV 23 dicembre 2024, n. 3028 - Raiola, pres.; Avino, est. - Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.), World Wide Fund for Nature Italia E.T.S. (W.W.F. Italia), Lega Italiana Protezione Uccelli O.D.V. (L.I.P.U.), Lega Anti Vivisezione (L.A.V.) (avv. Linzola) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin, Londei, Peagno e Quarneri).

Caccia - Piano faunistico venatorio regionale - Insufficienza delle parti di territorio fatte oggetto di tutela mediante l'esclusione della possibilità di cacciarvi - Caccia vietata sui valichi montani - Carenza di istruttoria e di motivazione in ordine all'omessa individuazione degli altri valichi regionali interessati da rotte migratorie

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti sono associazioni ambientaliste e animaliste operanti da anni nel settore. Con il ricorso introduttivo del giudizio esse hanno impugnato la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 85 del 1° 8.2023, che in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.7.2023 ha provveduto ad approvare, con atto amministrativo e non più con legge, il piano faunistico venatorio regionale (p.f.v.) per le annate 2022-2027.

L'impugnativa, corredata da una domanda di sospensiva, è affidata a dodici motivi così rubricati “I) *Violazione dell'articolo 10, comma 4°, della L. n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE*; II) *Omessa individuazione e protezione dei valichi montani - violazione del comma 3° dell'articolo 21 della L. n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE – difetto di istruttoria e difetto di motivazione*; III) *Omessa previsione delle zone per l'addestramento dei cani da caccia e conseguente violazione dell'art. 10, comma 8°, lettera e) della L. n. 157/1992*; IV) *Omessa identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi - violazione dell'art.10, comma 8°, lettera h), della L. n. 157/1992*; V) *Violazione dell'articolo 1, comma 5°, e 10, comma 4°, della L. n. 157/1992 e della Direttiva 2009/147/CE – difetto di motivazione e di istruttoria*; VI) *Violazione dell'articolo 14, comma 1°, della L. n. 157/1992 – difetto di motivazione*; VII) *Violazione dell'articolo 15, comma 3°, della L. n. 157/1992 – Eccesso di potere per indeterminatezza ed irragionevolezza e violazione dell'articolo 1 della L. n. 241/1990*; VIII) *Violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e delle norme di recepimento nello Stato*; IX) *Violazione dell'art 15, comma 1°, della L. n. 157/1992*; X) *Violazione dell'articolo 14, comma 3°, della L. n. 157/1992 – difetto di motivazione – violazione dell'articolo 1 della stessa legge e del principio di precauzione*; XI) *Violazione dell'articolo 21, comma 1°, lettera i), della L. n. 157/1992*; XII) *Illegittimità per eccesso di potere sotto il profilo della evidente irragionevolezza ed indeterminatezza della norma*”.

In sintesi, le ricorrenti hanno contestato il piano faunistico venatorio della Regione Veneto anzitutto rappresentando l'insufficienza delle parti di territorio fatte oggetto di tutela mediante l'esclusione della possibilità di cacciarvi. In particolare, le oasi di protezione della fauna, coincidenti con le superfici lagunari e quelle aeroportuali, non avrebbero le caratteristiche minime per soddisfare le esigenze di tutela dell'avifauna; inoltre nel territorio della provincia di Vicenza, che vedrebbe la presenza di due ambiti territoriali di caccia (c.d. a.t.c.) aventi dimensioni spropositate -e che perciò favorirebbero il nomadismo venatorio-, vi sarebbe un *deficit* di aree protette in rapporto al numero dei cacciatori; e in più, in tutta la Regione sarebbe stato previsto un solo valico montano, ove per legge non è consentita la caccia a tutela della fauna migratoria, a dispetto dell'elevatissimo numero di passi, selle, bocchette, valichi, forcelle interessanti il territorio delle province venete che vedono la presenza di importanti porzioni di zone faunistiche delle Alpi (motivi I, II, V e VI). Altra carenza del p.f.v. sarebbe individuabile nel fatto che esso non avrebbe definito le zone dove prevedere i campi per l'addestramento dei cani nè quelle ove collocare gli appostamenti fissi per la caccia (motivi III e IV).

Viene anche contestata l'irrisoria misura percentuale del territorio agro-silvo-pastorale che il piano ha previsto di poter sottrarre all'esercizio dell'attività venatoria (motivo VII), mettendo al contempo in evidenza l'illogicità delle previsioni che, riconoscendo ai proprietari terrieri i contributi per l'utilizzo dei loro fondi a fini venatori, vengono così ad incentivare la cacciagione (motivo IX). Da altra angolatura è stata rilevata l'illegittimità del p.f.v. perché non conterrebbe misure idonee a garantire l'esecuzione delle prescrizioni dettate in sede di valutazione di incidenza ambientale del piano (c.d. V.inc.a.) (motivo VIII).

E infine il p.f.v. avrebbe eluso la normativa nazionale sull'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia (motivo X), quella sulla caccia da imbarcazione e/o da natante (motivo XI) e pure quella sulle distanze minime tra gli appostamenti (motivo XII).

2. La Regione Veneto si è costituita in giudizio in vista dell'udienza cautelare del 23.11.2023, deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo della carenza di interesse ad impugnare le previsioni

programmatorie generali del piano faunistico, e nel merito contestando la fondatezza di ciascun motivo di impugnativa.

3. Con ordinanza cautelare n. 571 del 24.11.2023 la domanda di sospensiva è stata respinta.

4. Nell'approssimarsi dell'udienza pubblica del 14.11.2024 le parti si sono scambiate le memorie conclusive e la Regione ha pure depositato nuova documentazione tra cui, in particolare, la deliberazione della Giunta Regionale n. 401 del 9.4.2024, recante l'aggiornamento del piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la valutazione ambientale strategica e di incidenza n. 42 del 20.03.2024.

Per effetto di tale sopravvenienza le associazioni hanno dichiarato essere totalmente venuto l'interesse alla trattazione dei motivi di gravame contrassegnati con i nn. III, IV, VIII. Sulle altre doglianze permarrebbe invece l'interesse ad agire e stante la loro fondatezza il ricorso dovrebbe essere accolto con annullamento dell'atto impugnato.

Si è opposta a questa conclusione la Regione Veneto, che ribadita l'inammissibilità dell'impugnativa sotto l'aspetto della carenza originaria dell'interesse ad agire, ha replicato punto per punto alle deduzioni sollevate dalla parte ricorrente, insistendo per il rigetto dell'impugnativa.

5. All'udienza pubblica del 14.11.2024 il Collegio, dopo l'approfondita discussione dei legali delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

6. In via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, formulata dalla difesa regionale avuto riguardo alla natura di atto di programmazione generale rivestita dal piano faunistico regionale.

E invero, al cospetto di un piano faunistico venatorio si staglia una posizione legittimante e, "astrattamente", di interesse ad agire delle associazioni ricorrenti, a fronte della loro *mission* di salvaguardia e tutela del patrimonio faunistico-ambientale e di difesa della natura e dell'ecosistema, valori che, salve le differenziazioni che verranno messe in rilievo nell'esame dei singoli motivi, appaiono potenzialmente incisi sin dall'introduzione delle previsioni di piano contestate in giudizio.

Non rileva la mancata impugnazione della d.G.R. 401 del 9.04.2024, che ha semplicemente aggiornato il p.f.v. 2022-2027 in alcuni suoi punti, senza sostituirlo. E dove la d.G.R. n. 401/2024 ha condotto al superamento delle censure delle ricorrenti queste ultime hanno correttamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse ad esaminare la specifica doglianza in considerazione.

7. Ciò statuito, il ricorso va accolto, per quanto di ragione, nei sensi e limiti qui di seguito delineati.

8. Il primo motivo è infondato.

8.1. Rilevato che il piano faunistico individua tra le superfici protette in pianura -ove la caccia è esclusa- anche delle oasi di protezione lagunari costituite da specchi d'acqua (*id est* la "laguna viva" di Venezia e il Lago di Garda sud), le ricorrenti sostengono che la Regione non avrebbe raggiunto la quota minima obbligatoria di aree da proteggere sul territorio regionale. Nel computo delle stesse potrebbero infatti rientrare solamente gli spazi della terraferma emersa dalle acque, e sottraendo dalla percentuale indicata dal piano le oasi indebitamente computate, mancherebbero migliaia di ettari da tutelare. Anche la zona di ripopolamento e cattura "Pezzan" dell'aeroporto militare di Istrana non sarebbe idonea. Conseguentemente, posto che a conti fatti il territorio in pianura realmente protetto nel Veneto costituirebbe meno del 19,09%, il p.f.v. avrebbe infranto il limite minimo di legge del 20 % fissato dall'articolo 10, comma 3°, della L. n. 157/1992. Inoltre la scelta di tutelare specchi d'acqua o zone di ripopolamento presso aeroporti renderebbe impossibile apporre le tabelle perimetrali a delimitazione di ogni zona di tutela, e ciò determinerebbe l'ulteriore violazione del citato articolo 10 anche nella parte (comma 9°) che impone di perimetrare le aree ove la caccia è esclusa.

8.2. Le tesi non persuadono alla luce del disposto dell'art. 10, comma 4°, della L. n. 157/1992, che ricomprende espressamente, nel territorio agro-silvo-pastorale da riservarsi (in percentuale) alla protezione della fauna selvatica, "*anche i territori di cui al comma 8°, lettera a), b) e c)*". La previsione appena menzionata afferma che "*I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:*

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone".

Tanto le oasi di protezione quanto le zone di ripopolamento e cattura non possono dunque essere escluse dalla tutela apprestata dal comma 3° dell'art. 10 della L. n. 157/1992, che come accennato impone al pianificatore di destinare una quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione a protezione della fauna selvatica. E del resto sarebbe irragionevole l'opzione contraria, atteso che le esigenze di protezione della fauna selvatica si manifestano anche con riferimento alle "zone umide", che rappresentano un sistema ambientale di elevata importanza per l'avifauna a livello europeo.

8.3. Non guasta poi evidenziare che il Tribunale si è già pronunciato su una questione analoga sottoposta proprio da alcune delle odierne ricorrenti in occasione dell'impugnativa di un precedente piano faunistico venatorio provinciale. Anche quest'ultimo aveva computato, nella porzione di territorio assoggettata a pianificazione venatoria, la c.d. "laguna viva",

ossia una superficie acquosa in tesi concettualmente incompatibile con la definizione di territorio agro-silvo-pastorale in quanto ritenuta inadatta alla riproduzione della fauna selvatica e, per di più, già tutelata dall'esercizio dell'attività venatoria.

In quel precedente è stato però rilevato che *“l'art. 8 della L.R. 50/1993 espressamente riconduce alla nozione di “territorio agro – silvo – pastorale” anche “il territorio lagunare e vallivo”, senza eccezioni di sorta [...] Né la circostanza che la c.d. “laguna viva” risulta, comunque, già ex se tutelata dal predetto divieto di cui all'art. 21, comma 1, della L. 157/1992, e il fatto che l'Amministrazione Provinciale, nello stesso § 3 del piano, si impegna a formalizzare ivi il divieto di caccia con ulteriore ed apposito provvedimento, contribuiscono ad escludere l'area in questione dal computo del territorio agro – silvo – pastorale, stante la sua innegata attitudine ad ospitare, comunque, specie selvatiche cacciabili, costituite in particolare da uccelli che trovano ivi alimento”* (T.A.R. Veneto, sentenza n. 1161/2000).

Queste conclusioni, che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, rafforzano l'infondatezza della doglianza.

8.4. Ed è indimostrata l'asserita impossibilità di apporre le tabelle perimetrali a delimitazione di specchi d'acqua o zone di ripopolamento presso aeroporti, che nulla esclude possano trovare collocazione, oltretutto sul territorio demarcante il perimetro dello specchio d'acqua, anche eventualmente su appositi pali ed altri sostegni da esso emergenti.

Da qui la complessiva infondatezza del primo mezzo.

9. Coglie invece nel segno il secondo mezzo.

9.1. Sulla premessa che, per legge (art. 21, comma 3° della L. n. 157/1992), la caccia è vietata sui valichi montani, essendo essi interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna, le ricorrenti, in fase introduttiva, hanno censurato la previsione dell'allegato 'C' del p.f.v. che ha individuato un unico valico montano -collocato sul Monte Pizzoc in Provincia di Treviso- in tutta la Regione Veneto, nonostante la presenza di numerosi altri passi che avrebbero meritato un siffatto riconoscimento (indicativamente più di 30). Il piano difetterebbe dunque sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione in ordine all'omessa individuazione degli altri valichi regionali interessati da rotte migratorie. Nelle memorie conclusive le attrici hanno poi dato atto del fatto che la Regione, in fase di aggiornamento del piano, ha introdotto un ulteriore valico montano presso il Monte Croce in provincia di Belluno (Comune di Comelico Superiore), soggiungendo, tuttavia, la permanenza dell'interesse avuto riguardo alla presenza degli altri valichi interessati dalle rotte migratorie.

9.2. Le ragioni delle ricorrenti persuadono il Collegio sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione dell'azione amministrativa che ha condotto all'approvazione del piano faunistico regionale.

Difatti l'impugnativa, che diversamente da quanto rilevato dalla Regione offre un'adeguata specificazione delle ragioni addotte a sostegno della doglianza, ha messo in evidenza la presenza sul territorio veneto di almeno altre tre province, rispetto a quella di Treviso, con porzioni di territorio collocato nella zona faunistica delle Alpi. E per ciascuna di queste tre province le ricorrenti hanno rilevato l'esistenza (vd. il ricorso dalla pag. 11 alla pag. 16) di tutta una serie di passi, forcelle, selle, bocche, bocchette, che avrebbero dovuto essere quantomeno prese in considerazione per l'identificazione (o meno) di valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

Di contro dai provvedimenti impugnati, ivi compresi gli allegati C1 e C2 al piano -contenenti (rispettivamente) la relazione integrativa e il report analitico recante la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica-, non si comprende quali passi sarebbero stati effettivamente presi in considerazione dall'Amministrazione, che sembra aver valutato i soli valichi sul Monte Pizzoc, in Provincia di Treviso, individuato dal Consiglio Regionale come valico interessato dalle rotte migratorie, e quello in località Passo Valles (BL), che invece è stato escluso da una siffatta individuazione. Il successivo aggiornamento ha preso in considerazione unicamente il valico faunistico in località passo Monte Croce Comelico (BL), anch'esso individuato tra quelli tutelati dal p.f.v.. Nemmeno la difesa della Regione ha portato elementi tali da chiarire quale sia stato l'approfondimento istruttorio compiuto sul punto dal Consiglio Regionale, rimasto sotto traccia nella motivazione del provvedimento.

Il piano dunque è affetto dai profili di carenza di motivazione e di istruttoria rilevati dalle ricorrenti, non comprendendosi quali e quante porzioni del territorio regionale, collocato in zona faunistica, siano state concretamente prese in considerazione e valutate al fine di procedere, ai sensi dell'art. 8, comma 4° *ter*, della L.R. n. 50/1993, all'individuazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.

Va aggiunto che, come statuito dalla Corte costituzionale, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna è posto a salvaguardia della specifica esigenza di tutela delle specie migratorie, in un'ottica di prevenzione e precauzione: *“il divieto posto dall'art. 21, comma 3°, della legge n. 157 del 1992 si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata. In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna”* (vd. la sent. n. 254/2022, punto n. 15 del “diritto”).

Non ha pregio l'eccezione della difesa della Regione per cui, a norma dell'art. 3 della L.R. n. 2/2022, sarebbe la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, a poter valutare, in futuro, la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell'avifauna. Si discute infatti del corretto esercizio dell'azione amministrativa

nella parte relativa all'iniziale individuazione dei valichi montani, competenza che la L.R. n. 50/1993 attribuisce in via originaria al Consiglio Regionale il quale, dunque, già in fase di approvazione dello strumento pianificatorio è tenuto a svolgere un'apposita istruttoria acquisendo i dati all'uopo necessari.

Il secondo motivo va dunque in questi termini accolto e, per l'effetto, il Consiglio Regionale, in fase di riedizione dell'azione amministrativa tesa alla redazione del piano faunistico venatorio di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, dovrà prendere in considerazione l'intero territorio regionale interessato dalle zone faunistiche alpine indicate dalle ricorrenti e, sulla base dei dati dei rilievi acquisiti in fase istruttoria e/o delle rilevazioni faunistiche propedeutiche alla redazione del piano, dar conto delle ragioni che conducono all'individuazione o eventualmente portano ad escludere la necessità di identificazione di "valichi montani" in "passi", o "attraversamenti" altrimenti determinati, che (rispettivamente) siano ovvero non risultino interessati dalla presenza di rotte migratorie, il tutto secondo le previsioni dell'art. 8, comma 4° *ter*, della L.R. n. 50/1993.

10. L'esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali è stato dedotto che il piano, in violazione della L. n. 157/1992, non avrebbe definito le zone dove prevedere i campi addestramento cani né quelle dove collocare gli appostamenti fissi di caccia, deve invece ritenersi precluso a seguito della dichiarazione contenuta nella memoria conclusiva delle ricorrenti, le quali hanno dedotto di non aver più interesse alla trattazione di tali doglianze.

11. Venendo al quinto e sesto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente essendo incentrati su di un nucleo comune di questioni attinenti alle dimensioni del territorio della provincia di Vicenza oggetto di protezione della fauna selvatica, non sono persuasivi.

11.1. L'impugnativa evidenzia, anzitutto, la sussistenza di un significativo *deficit* di aree protette nella provincia di Vicenza. Ivi si concentrerebbe il 30% dei cacciatori veneti e, cionondimeno, non verrebbe rispettato il limite minimo del 20-30% di territorio agro-silvo-pastorale dedicato alla protezione dell'avifauna previsto dal già citato art. 10, comma 3°, della L. n. 157/1992. In ragione dell'elevato numero di cacciatori la pressione venatoria in tale contesto territoriale sarebbe pertanto altissima, con gravi conseguenze sull'avifauna protetta a livello euro-unitario. Per il caso in cui l'aliquota minima di territorio da riservare alla protezione dell'avifauna fosse da calcolare a livello regionale e non provinciale, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma poc'anzi citata, per violazione degli articoli 9 e 97 della Costituzione, essendo irragionevole che nella determinazione degli ambiti di tutela la Regione possa lasciare sguarnite vaste porzioni territoriali.

Ancora con riferimento alla provincia di Vicenza il sesto mezzo dell'impugnativa mette in rilievo la presenza di due soli ambiti territoriali di caccia (c.d. a.t.c.) aventi dimensioni asseritamente spropositate (dalle 4 alle 5 volte superiori) rispetto agli *standards* previsti dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.) e a quelli concretamente introdotti nelle altre province venete. L'eccessiva estensione favorirebbe il nomadismo venatorio, inducendo i cacciatori a spostarsi in una zona più "produttiva" e così impedendo la cura del territorio di caccia e della fauna che vi si stanza o che lì si riposa durante la migrazione.

Si tratta di critiche infondate.

11.2. L'articolo 10, comma 3°, della L. n. 157/1992, prevede che *"il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica"*. In attuazione di questa previsione legislativa, l'art. 8, comma 3°, della L.R. n. 50/1993, afferma che *"nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale"*.

Dalle norme appena citate emerge che il livello della pianificazione faunistico venatoria è quello del territorio dell'intera regione e non delle sue singole province. E siccome le stesse ricorrenti avevano affermato, nel contesto del primo motivo di ricorso, che la superficie regionale protetta, in pianura, risulta pari al 20,3%, mentre in zona Alpi è del 14,71%, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 10, comma 3°, della L. n. 157/1992.

Peraltro la difesa della Regione ha aggiunto che anche per la specifica provincia di Vicenza, dopo la verifica del monitoraggio ai fini della valutazione ambientale strategica di cui alla d.G.R. n. 401/2024, è stata aggiornata la mappatura delle aree tutelate individuandone delle ulteriori, quelle cioè che figurano alle pagg. da 125 a 129 dell'allegato D1 alla delibera di Giunta poco sopra citata. I risultati che saranno presentati alla Commissione Regionale per la valutazione ambientale strategica con il rapporto di monitoraggio v.a.s. del 2025, indicano che il territorio oggetto di protezione nella provincia di Vicenza corrisponde al 17,82% nella zona alpi e al 15,11% negli ambiti territoriali di caccia. Tanto a significare che, a seguito dell'aggiornamento del p.f.v. operato dalla d.G.R. n. 401/2024, la percentuale del territorio protetto nella Provincia di Vicenza è comunque raddoppiata rispetto a quella del 7,4 % indicata nel ricorso introduttivo. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

Secondo le ricorrenti il già citato art. 10, comma 3°, della L. n. 157/1992, qualora inteso nel senso di ritenere che l'aliquota di territorio destinato a protezione della fauna selvatica sia da intendersi a livello regionale e non provinciale, sarebbe irragionevole, perché in un territorio vasto come quello di una regione si lascerebbe la fauna teoricamente sguarnita di

protezione in estese porzioni territoriali provinciali, ove di contro si dovrebbe intervenire per escludere la caccia. Invero le contestazioni delle ricorrenti impingono l'ampia discrezionalità politica del Legislatore, discrezionalità che rimane tendenzialmente sottratta al sindacato costituzionale a norma dell'art. 28 della L. n. 87/1953, secondo cui il controllo di legittimità della Corte *“esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”*.

In ogni caso non è irragionevole che a fronte dell'unico livello di pianificazione regionale, il quale trova espressione nell'approvazione, in ogni Regione, dei vari piani faunistici venatori, il Legislatore abbia coerentemente previsto che la quota percentuale di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica sia da calcolarsi proprio su base regionale e non provinciale. Ciò anche perché le percentuali di territorio regionale da sottoporre a tutela, indicate dal Legislatore nazionale tra un minimo del 20% e un massimo del 30%, sono comunque di consistenza tali da consentire al pianificatore regionale di avere riguardo alle specificità di ogni territorio senza sacrificare la dimensione unitaria dello strumento regolatore.

11.3. Ritornando ora alle censure di cui al sesto mezzo, va in pari tempo rilevato che la presenza di due a.t.c. nella provincia di Vicenza e le loro dimensioni non violano i criteri e/o gli *standards* previsti dall'I.N.F.S. (ora I.S.P.R.A.).

Difatti, come correttamente eccepito dalla difesa della Regione, nella ripartizione del territorio è stato seguito il criterio delle dimensioni *sub* provinciali dettato dall'art. 14, comma 1°, della L. n. 157/1992, secondo cui *“Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6°, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”*.

Il *“Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria”* dell'I.N.F.S., Guida n. 15 del 1994, citato dalle ricorrenti, nel descrivere le caratteristiche (anche di estensione) che devono possedere gli a.t.c., a pag. 34 prevede che *“la legge definisce come sub-provinciali le dimensioni degli Ambiti territoriali di caccia, indicando quindi un limite di estensione massimo (almeno due ATC per provincia), ma non un limite minimo; è dunque lasciata ampia facoltà decisionale in tal senso alle Regioni”*.

Poiché il territorio della provincia di Vicenza, come emerge dalla stessa figura di pag. 20 del ricorso, è suddiviso in vari comprensori alpini con due ambiti territoriali di caccia contrassegnati come *“ATC VI01”* e *“ATC VI02”*, la Regione si è attenuta alle previsioni normative e pure alle indicazioni orientative dell'Istituto nazionale per la Fauna Selvatica.

11.4. Le doglianze del quinto e sesto mezzo vanno perciò complessivamente rigettate.

12. Con il settimo mezzo la parte ricorrente deduce che il p.f.v. sarebbe illegittimo anche nella misura in cui, discostandosi dalla normativa vigente (l'art. 15, comma 3°, della L. n. 157/1992), non recante limitazioni di sorta, ridurrebbe la facoltà dei proprietari o conduttori di fondi di sottrarre i loro terreni all'esercizio dell'attività venatoria. All'uopo sarebbe stato fissato un irrisorio tetto massimo dell'1% dei loro territori agro-silvo-pastorali, che potrebbe essere distolto dalla caccia. La dimensione, questa volta provinciale e non regionale, di una siffatta percentuale massima, avuto riguardo alla mutevole estensione territoriale delle diverse province venete, determinerebbe notevoli differenze a carico dei proprietari terrieri che vorrebbero vedere inibiti dalla caccia i propri fondi e che tale scopo, tuttavia, non potrebbero conseguire a causa del raggiungimento della soglia prevista in sede regolamentare. Peraltro la previsione di un tetto pari solo all'1% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale demotiverebbe i titolari dei beni dal presentare domanda per l'inibitoria del loro terreno, e la percentuale introdotta dalla Regione creerebbe una barriera alla sottrazione di tali territori dalla pressione venatoria. Infine sarebbe illegittimo prevedere che, ai sensi dell'art. 6, comma 9°, delle previsioni regolamentari allegate al p.f.v. (all. 'A'), solo gli agriturismi e le fattorie didattiche o sociali possano vedersi valutare annualmente la richiesta di sottrazione all'attività venatoria dei propri fondi, atteso che tutti gli altri proprietari dovrebbero attendere la conclusione quinquennale dell'efficacia del piano per poter avanzare una propria istanza diretta in tal senso.

Le censure sono inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse ad agire.

12.1. Difatti con il motivo in esame le Associazioni perseguono un interesse estraneo ai loro compiti istituzionali e più propriamente riferibile, in via diretta, ai singoli titolari dei fondi agro-silvo-pastorali. Sono questi ultimi soggetti che, in tesi, vedono inibita la possibilità di sottrarre i propri beni dall'esercizio della caccia al raggiungimento del limite fissato dal regolamento regionale, e sono sempre i titolari di diritti dominicali che, secondo la prospettazione delle ricorrenti, sarebbero ingiustamente discriminati nella possibilità di presentare l'istanza di sottrazione dei beni all'esercizio venatorio rispetto ad altrettanta facoltà riconosciuta in capo ai gestori di agriturismi o fattorie didattiche e sociali, abilitati dal regolamento regionale ad avanzare annualmente la rispettiva richiesta.

In questo senso le Associazioni non possono surrogarsi ai titolari dominicali nell'esercizio di una tutela che ad essi spetterebbe in quanto soggetti direttamente incisi dalle previsioni oggetto di contestazione.

12.2. Si aggiunge il fatto che queste ultime non sono nemmeno idonee ad attualizzare il pregiudizio lamentato.

L'art. 15 della L. n. 157/1992, rubricato *“Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia”*, nella parte che viene in rilievo per l'esame del settimo motivo di ricorso, dispone infatti che: *“1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della Amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle*

condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

-omissis-

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta Regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

-omissis-

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto".

In attuazione delle previsioni statali il pianificatore regionale ha previsto, all'art. 6 del regolamento di attuazione del p.f.v., che: "1. I proprietari od i conduttori di un fondo che intendano vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria devono inoltrare, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria ed entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di provvedimento attuativo della Giunta regionale, richiesta motivata che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è esaminata e decisa entro il 31 luglio 2022.

2. La richiesta deve essere corredata dall'indicazione dei titoli di disponibilità del fondo di cui si chiede la sottrazione, da elenco dei mappali interessati con rappresentazione cartografica in formato idoneo e da relazione tecnica indicante:

a) le colture agricole specializzate in atto al momento di presentazione della richiesta e quelle condotte nell'anno precedente;

b) le produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, con la specificazione delle caratteristiche dei sistemi stessi;

c) le produzioni agricole con fini di ricerca scientifica, con la dettagliata descrizione del progetto, delle tecniche impiegate e degli strumenti utilizzati;

d) gli interessi economici, sociali o ambientali che si ritengono suscettibili di danno o di disturbo in guisa da costituire motivo di sottrazione del fondo.

3. Nel caso di attività connesse quali agriturismo, turismo rurale, fattorie didattiche, fattorie sociali, progetti di natura ambientale e conservazionistica, è necessario dichiarare i riferimenti della relativa autorizzazione amministrativa in corso di validità e allegare documento attestante il programma delle attività di cui si prevede la realizzazione nel corso della stagione venatoria, per le quali l'attività venatoria è motivo di danno e disturbo.

4. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, forma una graduatoria delle richieste di sottrazione pervenute secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, accerta che le richieste non ostacolano comunque la pianificazione faunistico-venatoria e sottopone alla Giunta regionale l'adozione di apposito provvedimento, dandone comunicazione agli interessati.

5. In ogni caso il territorio agro-silvo-pastorale provinciale oggetto di sottrazione agli effetti del presente articolo deve essere contenuto nella percentuale massima dell'uno per cento.

6. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria provvede, con periodicità annuale, ad effettuare verifiche sui fondi oggetto di sottrazione, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento della richiesta. L'esito di tali accertamenti è comunicato entro trenta giorni alla Giunta regionale per l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revoca dello stato di sottrazione dei fondi.

7. È fatto obbligo ai proprietari o conduttori dei fondi sottratti di comunicare, entro sessanta giorni, alla Giunta regionale, il venir meno delle condizioni di cui al comma 2 al fine della modificazione o della revoca del provvedimento con il quale il fondo è stato sottratto all'esercizio dell'attività venatoria.

8. Alla scadenza del termine di validità del presente Piano sono riaperti i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Eventuali domande relative ad attività di agriturismo, fattorie didattiche o fattorie sociali pervenute dopo i termini fissati, potranno essere valutate annualmente".

Dal raffronto tra le previsioni della legge statale e quelle del regolamento attuativo regionale emerge che nella Regione Veneto i proprietari di fondi che intendano sottrarli all'esercizio dell'attività venatoria sono tenuti, entro un termine prefissato, ad inoltrare un'apposita domanda alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, indicando le ragioni che motivano la loro richiesta. L'Amministrazione regionale, accertato che la pretesa dei titolari dei beni non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, è tenuta a verificare che le ragioni addotte a loro giustificazione siano riconducibili tra quelle (sostanzialmente comuni) previste in via astratta dalle fonti statale e regionale, redigendo infine una graduatoria delle richieste formata secondo criteri di priorità coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria regionale. Questo perché nella Regione Veneto le previsioni regolamentari allegate al p.f.v. dispongono che il territorio agro-silvo-pastorale che si vorrebbe sottrarre alla caccia non possa superare la percentuale massima dell'1% in ogni provincia.

Tale soglia massima viene contestata dalle associazioni ricorrenti impugnando la previsione regolamentare che la dispone (ossia il cit. art. 6, comma 5°), ma al momento quest'ultima non appare *ex se* lesiva, disciplinando la futura ed eventuale ipotesi in cui la Regione, avviato il procedimento di valutazione e controllo delle istanze dei titolari di fondi siti in una data provincia veneta, deneghi una qualche loro richiesta per il raggiungimento, nell'ambito territoriale preso in considerazione, della soglia massima sancita dalla norma. Evenienza, quest'ultima, che allo stato non risulta ancora intervenuta, non essendo noti né essendo stati contestati i relativi provvedimenti che l'avrebbero disposta.

L'interesse delle associazioni ricorrenti a contestare la regolamentazione preliminare allegata al p.f.v. in assenza dei successivi atti applicativi, allo stato, comunque difetterebbe dei requisiti di attualità e concretezza della lesione e/o del pregiudizio fatto valere in giudizio, che essendo invero del tutto eventuale ed astratto in ogni caso non è idoneo a sostenere l'impugnativa.

Similmente è a dirsi per la censura relativa alla presunta disparità di trattamento in favore dei titolari di agriturismi, fattorie didattiche e sociali, che, rispetto a tutti gli altri proprietari di fondi agro-silvo-pastorali da sottrarre alla caccia, beneficerebbero della possibilità di presentare la relativa domanda annualmente e non *una tantum*. Anche in questo caso la presunta irragionevolezza della norma regolamentare, così come le sue perniciose conseguenze pratiche, potranno e dovranno essere censurate, dai soggetti legittimati, al tempo dell'adozione dell'atto di diniego da parte della Regione, secondo il noto schema della c.d. "doppia impugnativa".

Per le ragioni sin qui delineate il settimo mezzo è dunque da ritenersi inammissibile.

13. Non vi è più interesse all'esame dell'ottavo motivo, con cui le associazioni hanno rilevato l'illegittimità del p.f.v. per omessa previsione delle norme e misure atte a garantire l'esecuzione delle prescrizioni di cui alla valutazione di incidenza ambientale (c.d. V.inc.a.), facente parte integrante del parere della Commissione regionale per la valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021. Nella memoria conclusiva le ricorrenti hanno infatti dichiarato di non avere più interesse all'esame della doglianza dopo che lo "*studio per la valutazione di incidenza*", allegato alla d.G.R. n. 401/2024, ha emendato il vizio in esame.

14. Con il nono motivo sono state contestate le previsioni regolamentari allegate al p.f.v. (all. 'A') sostenendo che esse, limitando la portata di quelle di legge (art. 15 della L. n. 157/1992 e art. 8, comma 5°, lett. f), della L.R. n. 50/1993), avrebbero collegato l'utilizzo dei terreni inclusi nel piano faunistico-venatorio all'erogazione di fondi e misure in favore dei proprietari o conduttori dei beni, così allontanando o riducendo fortemente ogni interesse contrario all'utilizzo di un fondo a scopo venatorio.

La doglianza è infondata.

Il già citato art. 15 della L. n. 157/1992, al comma 1°, prevede espressamente l'erogazione di contributi, in favore dei proprietari e conduttori, per l'utilizzazione dei loro fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale, ai fini della gestione programmata della caccia, rimettendo all'Amministrazione regionale il compito di determinarli in relazione a dati criteri (non oggetto di contestazione).

L'art. 8, comma 5°, lett. f), L.R. n. 50/1993, a sua volta demanda al regolamento di attuazione del p.f.v. il compito di fissare "*i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia*".

E l'art. 5 delle norme regolamentari attuative, intitolato "*Incentivi in favore dei proprietari o conduttori per l'utilizzo dei fondi rustici*", dispone che "*I. I proprietari o conduttori dei fondi rustici possono essere ammessi, direttamente o per il tramite degli Ambiti Territoriali di Caccia o dei Comprensori Alpini e nel rispetto delle norme vigenti in materia di aiuti di Stato, all'assegnazione di contributi per l'utilizzo dei fondi stessi nell'ambito di progetti ambientali volti a favorire la gestione programmata della caccia, nonché la sosta, l'alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica*".

La previsione regolamentare si è dunque limitata ad esplicitare alcuni dei possibili criteri di assegnazione delle misure economiche in esame, che trovano la loro ragion d'essere nella legislazione statale e regionale, richiedendo all'uopo la presentazione di un apposito progetto ambientale con l'obiettivo di favorire la gestione programmata della caccia ma anche la sosta, l'alimentazione e la riproduzione della fauna selvatica.

Non si ravvisa pertanto alcuna riduzione della portata della legge la quale, statale o regionale che sia, priva l'Amministrazione di ogni discrezionalità in relazione all'*an*, fornendo pure, in relazione al *quantum*, i criteri di massima per la quantificazione del beneficio.

15. Con il decimo motivo le ricorrenti deducono inoltre che le previsioni del p.f.v. avrebbero eluso la normativa nazionale che fissa un indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Poiché alla densità venatoria, vale a dire al numero dei cacciatori, sarebbe legato, in rapporto di proporzionalità diretta, anche l'aumento del disturbo e quello degli abbattimenti, in Veneto vi sarebbe una pressione venatoria immotivata e insostenibile negli ambiti territoriali di caccia (a.t.c.) e nei comprensori alpini. E tanto violerebbe i principi di sostenibilità dell'attività venatoria e quello di precauzione.

Le censure sono inammissibili per genericità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 2°, del cod. proc. amm..

L'articolo 14, comma 3°, della L. n. 157/1992 prevede che: "*Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio*

venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.”

In attuazione della previsione legislativa l'art. 4 del regolamento di attuazione del p.f.v. stabilisce, in tema di determinazione degli indici di densità venatoria minima e massima, che: *“1. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale, sulla base dei dati censuari, determina annualmente gli indici di densità venatoria minima e massima negli Ambiti Territoriali di Caccia e nei Comprensori Alpini, derivanti dal rapporto fra il numero dei cacciatori iscritti, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale. Per il territorio lagunare e vallivo l'indice di densità venatoria massima è stabilito ai sensi del Titolo VI del presente regolamento.*

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri per la misurazione del territorio agrosilvopastorale”.

A tal proposito la difesa della Regione ha puntualizzato che la Giunta Regione ha adottato tutta una serie di provvedimenti attuativi con i quali sono stati determinati gli indici di densità venatoria (c.d. i.d.v.) massima degli ambiti territoriali di caccia. E l'allegato “C” al p.f.v. (capitolo 4°), depositato dalle ricorrenti in data 3.11.2023, descrive le modalità generali di calcolo dell'indice di densità venatoria per gli a.t.c. del Veneto per le quali trovano applicazione i.d.v. specifici, mettendo in evidenza specifici dati e valori, oltre alle ragioni che hanno portato a prenderli in considerazione, che non vengono puntualmente contestati dalle ricorrenti.

La doglianza si risolve dunque nella petizione di principio per cui le previsioni del p.f.v., nella parte dedicata agli indici di densità venatoria, si sarebbero discostate dalla normativa nazionale, senza tuttavia specificare in che termini si appaleserebbe una tale difformità, né quali dati sarebbero stati presi in considerazione per operare le operazioni di confronto che denoterebbero il mancato rispetto dei dati nazionali.

Il motivo è dunque inammissibile non essendo supportato da specifiche ragioni di doglianza.

16. L'undicesimo mezzo sottopone al Collegio la tematica della caccia da imbarcazione. Secondo gli assunti attorei la Regione Veneto permetterebbe di cacciare da imbarcazione e/o da natante a remi o a motore, facoltà che invece sarebbe inibita dalla preminente legislazione statale.

La censura è infondata.

16.1. L'art. 21, comma 1°, lett. i), della L. n. 157/1992, dispone che è vietato a chiunque *“cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili”*. E il successivo articolo 30, comma 1°, lett. i), reprime con l'arresto o l'ammenda la condotta di *“chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili”*.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento attuativo del p.f.v., rubricato *“Esercizio venatorio da appostamento”*:

“1. La Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria individua, quantificandone il numero e indicandone la localizzazione, i seguenti appostamenti:

a) “botte”, quale manufatto di forma tronco - conica, saldamente ancorato al fondale;

b) “palchetto”, quale manufatto costituito da una serie di pali e assi sopraelevati dal suolo, saldamente infisso nel fondale;

c) “coveglia” o “coegia”, quale manufatto ancorato al fondale per tutta la stagione venatoria, nascosto con canne palustri, al quale viene ancorata l'imbarcazione;

d) altri appostamenti con carattere di stabilità individuati dalla medesima struttura regionale, quale l'imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata in corrispondenza di uno dei punti individuati dalla struttura regionale competente.

2. È altresì consentito l'esercizio venatorio da appostamento, anche se diverso da quelli indicati al comma 1, con carattere di temporaneità, quale il natante a remi o con motore fuoribordo, saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività venatoria; il recupero della fauna abbattuta potrà essere effettuato utilizzando il medesimo natante, con arma scarica e riposta nel fodero mentre l'eventuale recupero di capi feriti (c.d. “ribattuta”) potrà avvenire osservando le stesse disposizioni previste per l'esercizio venatorio al precedente capoverso ossia con natante saldamente ancorato a palo o altro elemento fisso e stabile per tutta la durata dell'attività di recupero del singolo capo ferito”.

16.2. Le ricorrenti censurano le previsioni di cui al citato art. 8, comma 1°, lett. d), e comma 2°, rappresentandone il contrasto con il divieto di caccia da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili, la cui ragion d'essere consiste evidentemente nell'impedire modalità di caccia contrassegnate da una posizione di eccessivo vantaggio del cacciatore rispetto alla preda grazie all'uso del veicolo in una con la pronta disponibilità del fucile da caccia.

Sennonché, contrariamente agli assunti delle ricorrenti, l'art. 8, comma 1°, lett. d), e anche il successivo comma 2°, del regolamento attuativo del p.f.v. non consentono di cacciare da veicoli in movimento, limitandosi ad individuare tra le forme di appostamento consentite, in considerazione delle peculiarità del territorio vallivo lagunare, anche quelle da imbarcazione saldamente ormeggiata e ancorata con caratteri di stabilità o anche di sola temporaneità ma per tutto l'esercizio dell'attività venatoria.

In questi casi e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo in esame l'imbarcazione cessa di essere un veicolo di trasporto e per una sorta di finzione giuridica il suo collegamento stabile con il suolo per tutta la durata dell'attività venatoria, essendo funzionale alla sua utilizzazione quale punto fisso di appostamento, valorizza questa funzione tradizionalmente ammessa per l'esercizio dell'attività venatoria in determinati luoghi anche dalla legislazione di altre

Regioni d'Italia (si vedano l'art. 25, comma 3°, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26; l'art. 52, comma 2°, della legge della Regione Emilia Romagna 15 febbraio 1994, n. 8; nonché l'art. 53, comma 2°, del Regolamento della Regione Toscana 3 novembre 2022, n. 36).

Il motivo è dunque, sotto questi aspetti, infondato, anche se va certamente condivisa la posizione della stessa Regione che, *sua sponte*, nella memoria di replica da ultimo depositata, ha comunque ravvisato la necessità di una misura correttiva del secondo comma del citato art. 8, espungendo il riferimento al “natante a remi o con motore fuoribordo” a beneficio del termine “imbarcazione”. Questo al fine di rendere ancor più chiaro che in tanto è ammessa l'attività venatoria da imbarcazione in quanto essa configuri il semplice abitacolo sul quale realizzare un appostamento fisso e non un'unità da diporto nell'atto della caccia.

16.3. Da ultimo, quanto alla previsione del recupero dei capi abbattuti utilizzando il natante con arma scarica e riposta nel fodero, va confermato quanto statuito in sede cautelare ove si è già osservato che questa fattispecie non è utilmente censurabile non essendo sovrapponibile a quella esaminata dalla Corte Costituzionale 13 luglio 2017, n. 174 (cfr. paragrafo 9° della parte in diritto), atteso che la norma impugnata in questa sede, per la sua espressa formulazione, esclude che il recupero dell'animale possa avvenire con l'ausilio del cane e del fucile carico, che in caso contrario costituirebbero esercizio venatorio mediante l'utilizzo di un natante vietato dalla previsione della legge statale invocata dalle ricorrenti.

L'undicesimo motivo è perciò infondato.

17. Infine va rigettato l'ultimo mezzo.

Le associazioni ricorrenti lamentano l'indeterminatezza ed irragionevolezza della previsione del p.f.v. (art. 8, comma 5°), che ha previsto una distanza minima tra un appostamento e l'altro di 200 metri. La previsione non sarebbe stata scritta in modo chiaro e comunque assumerebbe connotati tanto generici da essere svuotata di ogni contenuto prescrittivo.

La censura non merita seguito.

L'art. 8, comma 5°, del regolamento attuativo del p.f.v. afferma che “*la distanza tra gli appostamenti di cui al comma 1 in funzione non può essere inferiore a metri 200*”.

La disposizione, se appunto raccordata con la norma cui fa espresso rinvio (*id est* l'art. 8, comma 1°, che è stato citato nel motivo precedente), non appare affatto generica né tantomeno incomprensibile, avendo prefissato una distanza minima tra gli appostamenti “fissi” delineati nel primo comma.

Il dodicesimo motivo va perciò rigettato.

18. In conclusione il ricorso va accolto per quanto concerne le doglianze contenute nel suo secondo mezzo, con le conseguenze stabilite nel § 9.2. di questa sentenza, e, per il resto, va rigettato.

19. Le spese di lite, vista la complessità e controvertibilità di alcune questioni, possono eccezionalmente trovare compensazione nei rapporti tra le parti.

(Omissis)